

Schema d.lgs. azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori - Osservazioni e proposte ANIA

NUOVA DEFINIZIONE DI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI

La definizione di *“interesse collettivi dei consumatori”* (art. 140-ter, comma 1, lett- c, Codice del consumo), che fa generico riferimento agli *“interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati ...”*, andrebbe perfezionata, in quanto non individua con precisione la natura delle posizioni tutelabili, rischiando di determinare incertezze nell’applicazione della normativa.

Al riguardo, si ritiene necessario precisare che i consumatori devono essere titolari di diritti individuali omogenei, analogamente a quanto previsto dall’art. 840-bis, primo comma, C.p.c., esplicitando in tal modo il carattere dell’omogeneità tipico di ogni azione collettiva, anche in coerenza con i *“considerando”* e le stesse disposizioni della direttiva (UE) 2020/1828 .

COORDINAMENTO FRA AZIONE RAPPRESENTATIVA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI DEL CODICE DEL CONSUMO E AZIONE DI CLASSE DEL C.P.C.

Si ritiene opportuno prevedere un adeguato coordinamento tra l’azione rappresentativa di cui al Codice del consumo e quella di cui al C.p.c., onde evitare iniziative giudiziarie strumentali, volte a ottenere più indennizzi sulla base delle medesime fattispecie e nei confronti del medesimo resistente.

Lo schema di decreto legislativo non chiarisce, infatti, quali effetti l’avvio di un’azione collettiva avrebbe sull’altra, con la conseguenza di esporre il professionista al rischio di essere convenuto, per il medesimo fatto, in più giudizi collettivi paralleli o consecutivi, vanificando così gli obiettivi di razionalizzazione del contenzioso seriale e di economia processuale che le azioni collettive hanno lo scopo di conseguire.

Al riguardo il richiamo dello schema di decreto legislativo all’art. 840-quater C.p.c. – recante la disciplina sulla pluralità delle azioni di classe – potrebbe non essere sufficiente a garantire un effettivo coordinamento tra le due tipologie di azione collettiva, dal momento che esse sono disciplinate da due normative del tutto autonome tra di loro.

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE – ESTENSIONE ALLE AUTORITA’ DI CONTROLLO

Lo schema di decreto legislativo prevede (art. 140-quater, comma 1) che possano essere legittimati ad agire anche *“gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui*

all'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394", vale a dire le Autorità di controllo/vigilanza quali l'IVASS o l'AGCM".

Al riguardo si evidenzia che, pur prevedendo la direttiva (vedi art. 4, comma 7, richiamato a pag. 6 della relazione illustrativa dello schema di d.lgs.) un'opzione per gli Stati membri di designare le autorità settoriali quali enti rappresentativi legittimati ad agire ai fini della nuova azione di classe che si intende ora introdurre nel Codice del consumo, questa scelta (peraltro facoltativa) rischia di determinare problematiche applicative.

E infatti attribuire a tali autorità anche il potere di proporre azioni collettive sia inibitorie sia compensative potrebbe creare una sovrapposizione tra il ruolo pubblicistico di controllo da parte delle autorità competenti, coi correlati poteri sanzionatori, e il ruolo di enti legittimati ad agire in rappresentanza dei consumatori, ruolo che appare invece tipico delle associazioni dei consumatori medesimi.

Si ritiene pertanto opportuno eliminare il riferimento agli organismi pubblici indipendenti nazionali.

PROBLEMATICHE OPERATIVO-PROCESSUALI

Si rilevano alcune problematiche di ordine processuale, giacché l'azione rappresentativa degli interessi collettivi dei consumatori che si intende introdurre nel Codice del consumo richiama sostanzialmente tutta la procedura processuale prevista per l'azione di classe di cui al C.p.c.. Quest'ultima, però, presenta una serie di criticità (di seguito evidenziate), che si estenderebbero anche alla nuova tipologia di azione collettiva inserita nel Codice del consumo:

1) Adesione all'azione collettiva post sentenza

Lo schema di decreto legislativo fa rinvio, sul piano processuale, alla disciplina dell'azione di classe di cui al C.p.c., il quale prevede la possibilità di adesione del singolo consumatore anche dopo la sentenza. Ciò, da un lato, determina un'incertezza assoluta sulle dimensioni della classe e sul relativo impatto nei confronti del professionista (stanziamento dei fondi necessari; impossibilità o grave difficoltà di definire la controversia in via transattiva) e, dall'altro, incentiva comportamenti opportunistici da parte dei consumatori.

Si reputa pertanto necessario fare in modo che l'adesione all'azione collettiva possa avvenire soltanto entro un certo termine dall'avvio dell'azione stessa.

2) Compenso al "rappresentante comune degli aderenti"

Lo schema di decreto legislativo fa rinvio, sul piano processuale, alla disciplina dell'azione di classe di cui al C.p.c., il quale prevede un compenso di natura premiale (e punitiva verso il professionista) a favore del rappresentante comune della classe che ha vinto la causa.

Ciò appare in contrasto sia col considerando 10 della direttiva, sia con l'art. 12 della direttiva stessa, ragion per cui se ne ritiene opportuna l'eliminazione.

3) Capacità degli enti legittimati (struttura organizzativa, gestionale e partecipativa)

Si ritiene opportuno che le voci da considerare ai fini dell'ammissibilità della domanda (art. 140-septies, comma 8, Codice del consumo) vengano integrate con il riferimento alla capacità dell'ente legittimato di *"curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio"*, come previsto per l'azione di classe disciplinata dal C.p.c..

Ciò appare coerente con quanto stabilito dalla direttiva al considerando 25 e all'art. 4, par. 3, lett. f)).

4) Trasparenza delle fonti di finanziamento

Lo schema di decreto legislativo prevede la trasparenza verso il pubblico delle fonti di finanziamento soltanto in relazione agli enti legittimati a proporre azioni collettive transfrontaliere nonché nell'ambito del ricorso per l'azione collettiva.

Si ritiene opportuno prevedere che, in via generale, sia sempre assicurata la trasparenza delle fonti di finanziamento, anche per gli enti legittimati a proporre azioni collettive soltanto sul piano nazionale, onde evitare conflitti di interesse e in coerenza con la stessa direttiva (art. 4, par. 3, lett. f)).

5) Aumento dei costi del sistema

La previsione di due tipologie di azione collettiva determinerebbe duplicazioni anche di natura amministrativa, con conseguente aumento dei costi generali del sistema: all'elenco degli enti legittimati a proporre l'azione di classe ai sensi del C.p.c., già esistente presso il Ministero della giustizia, se ne aggiungerebbe infatti uno ulteriore presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, causando prevedibili maggiori spese di gestione.